

Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile

1. Cenni normativi
2. Requisiti
3. Documenti
4. PROCEDURA
 - a. Fase 1 registrazione
 - b. Fase 2 inserimento istanza
 - c. Fase 3 verifica consolare
 - d. Fase 4 valutazione Ministero dell'Interno
 - e. Fase 5 decreto, notifica, giuramento (conclusione)
5. Semplificazione amministrativa e costi
6. Contatti e link utili

1. Cenni normativi

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l'adesione ai valori nazionali e l'irreprensibilità della condotta.

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un'unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell'unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

- Legge N.123 del 21 aprile 1983
- Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
- Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
- Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018
- [Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020](#), convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020

2. Requisiti per la richiesta della cittadinanza

- **Residenza nella circoscrizione consolare:**
 - a. Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;
 - b. Il coniuge/parte dell'unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
- **Termini di presentazione:** la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano *iure sanguinis*; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
- **Trascrizione del matrimonio/unione civile:** se avvenuti all'estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;
- **Validità** del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all'adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento,

l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio);

- **Assenza** di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
- **Assenza** di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
- **Assenza** di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
- **Assenza** di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- Conoscenza della **lingua italiana** non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
- **Pagamento** delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

3. DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA

1. **Estratto dell'atto di nascita** o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana (originale + legalizzazioni della Rappresentanza italiana nel paese di rilascio o Apostille + traduzione in italiano con legalizzazione della Rappresentanza italiana nel paese di rilascio o Apostille).

2. **Certificato Penale** del **Paese di origine/nascita**, del **Paese di residenza (Francia)** e degli **eventuali Paesi terzi di residenza** (a partire dai 14 anni d'età) – **tranne l'Italia** – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana (originale + legalizzazioni della Rappresentanza italiana nel paese di rilascio o Apostille + traduzione in italiano con legalizzazione della Rappresentanza italiana nel paese di rilascio o Apostille).

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

Il certificato **penale della Francia "BULLETIN NUMERO 3"** si richiede al Ministero della Giustizia Francese: <https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml>

con la traduzione giurata in lingua italiana effettuata in loco (per consultare la **lista dei traduttori giurati in Francia** [clicca qui](#)) mentre per i **cittadini francesi Membri dell'UE** lo possono chiedere direttamente in italiano sul Modulo Standard Multilingue (**FORMULAIRE TYPE MULTILINGUE – AIDE A LA TRADUCTION**).

Per gli Stati Federali il certificato penale deve essere rilasciato dalla Polizia Federale.

In particolare, per gli Stati Uniti, sono richiesti sia il **certificato penale federale**, che va richiesto alla "State Police" (non County o City) di ogni **Stato di residenza e deve recare l'Apostille dello Stato competente**, sia l'**F.B.I. clearance** con impronte digitali "**FBI Clearance (Finger Print Form)**" tutti con traduzione in Italiano e legalizzazione con "Apostille".

I cittadini Brasiliani devono richiedere il Certificato di Precedenti Penali della Polizia Federale Brasiliana rilasciato dalla Polizia Federale (<http://www.dpf.gov.br>)

Pertanto, per quanto riguarda la tipologia del certificato, la traduzione e la legalizzazione si invita a visitare il sito della Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente nel Paese di rilascio

<https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco?sCode=%28null%29>

La legalizzazione di norma deve essere effettuata con Apostille, se il Paese ha firmato la Convenzione dell'Aja del 05.10.1961. Se il Paese non è firmatario di tale Convenzione, la Legalizzazione deve essere effettuata dall'Ambasciata o Consolato competente per il Paese di rilascio.

La traduzione in Italiano, effettuata da un traduttore ufficiale giurato, deve essere certificata dall'Ambasciata/Consolato italiano competente oppure legalizzata con Apostille.

Per le informazioni riguardo i Consolati e le Ambasciate italiani, si chiede cortesemente di visitare il sito:

<https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco?sCode=%28null%29>

Tutti i certificati penali hanno una validità massima di 6 mesi a partire dalla data di rilascio.

3. Il versamento del contributo di 250 euro, a favore del Ministero dell'Interno, devono essere effettuati con le modalità indicate nella sezione "Costi", **con l'indicazione del nome e cognome di chi chiede la cittadinanza per matrimonio e NON di chi effettua il versamento se diverso.**

4. **Documento di identità**: fotocopia del **passaporto** in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).
5. **“TITRE DE SEJOUR FRANCESE” (TITOLO DI SOGGIORNO)** in corso di validità per la verifica della residenza in Francia (o prova di indirizzo recente per i cittadini UE).
6. **Copia dell'atto di matrimonio (copia integrale)** o **estratto per riassunto del registro dei matrimoni**, da richiedere al competente Comune italiano in cui l'atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell'istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell'autocertificazione al posto dell'atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell'unione civile (DPR 445/2000)

7. **Certificato di conoscenza della lingua italiana** non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero (purché riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) e/o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR/MI) / Ministero dell'università, della ricerca (MUR), Titoli di studio del Canton Ticino (Svizzera) e Titoli di studio e degli esami sostenuti in convenzione presso i CPIA;

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) - eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l'Università per stranieri di Siena (**CILS**), l'Università per stranieri di Perugia (**CELS**), l'Università Roma Tre (**CertItt**), la Società Dante Alighieri (**PLIDA**) e l'Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria con la certificazione denominata (**Ce.Co.L.**).

<http://dante-lyon.com/index.php>

<https://iicli.esteri.it/it/>

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

-Gli stranieri (anche se residenti all'estero) che abbiano sottoscritto l'**accordo di integrazione** di cui all'art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;

-I titolari di **permesso di soggiorno (italiano) UE o CE** per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico.

NOTA BENE: in base all'Art 9 comma 7d del Decreto Legislativo 03/2007, attuativo della direttiva europea 2004/38/CE, il permesso di soggiorno di cui sopra si intende revocato "in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi". Farà fede la data di acquisizione del permesso di residenza francese, la data di iscrizione AIRE del coniuge italiano e la dichiarazione sottoscritta dall'istante.

4. PROCEDURA

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del **Ministero dell'Interno**

<https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda>

Si precisa che l'indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria **una frequente consultazione della propria email e del portale del Ministero dell'Interno** in quanto **tutte le comunicazioni** relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. **avverranno UNICAMENTE tramite il canale informatico**.

In caso di problemi di accesso al portale si prega di contattare **ESCLUSIVAMENTE** l'**Help DESK** e/o **Scrivi all'Help Desk** del Ministero dell'interno e consultare la sezione **FAQ** (Domande Frequenti).

È disponibile sul sito del Ministero dell'Interno il anche il [manuale dell'utente](#).

FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda "online" e all'inserimento di tutti i documenti richiesti sull'apposito portale del Ministero dell'Interno:

<https://portaleserviziapp.dlci.interno.it>

Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all'istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell'Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con **FAQ** e **HelpDesk** dedicati:

<https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm>

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

- nel modulo di registrazione nella sezione “dati anagrafici” vanno inseriti **COGNOME, NOME, STATO DI NASCITA, PROVINCIA DI NASCITA, LUOGO DI NASCITA (il Comune), DATA DI NASCITA** come indicati nell’atto di nascita.

Tenuto conto che le domande di cittadinanza nelle quali siano presenti indicazioni diverse su nome, cognome, luogo di nascita dovranno essere respinte è importante prestare la massima attenzione alle seguenti indicazioni:

- il NOME ed il COGNOME delle donne che presentano la domanda sono quelli indicati nell’ATTO DI NASCITA (con eventuali annotazioni marginali di assunzione del cognome del coniuge o di cambio cognome se previste dall’ordinamento del Paese di origine) o nell’ATTO DI MATRIMONIO (se il cambio di cognome risulta espressamente in tale atto).

Eventuali SENTENZE DI CAMBIO NOME/COGNOME del Paese di origine dovranno essere allegate in un unico file pdf con l’atto di nascita (in originale legalizzate e tradotte).

Ad ogni buon fine, si fa presente che nella sezione “**DATI ANAGRAFICI**” deve essere indicato come Luogo di nascita il Comune di nascita. In **tutte le altre caselle**, vengono riportati i dati letteralmente, come indicati in ciascun documento allegato.

- **Nel caso di discordanza tra il luogo di nascita indicato nel certificato di nascita, passaporto, certificati penali e atto di matrimonio allegati alla domanda:**
 - è necessario produrre un Certificato di esatte generalità rilasciato dall’Autorità consolare del proprio Paese di cittadinanza presente in Francia, se la firma del funzionario che rilascia il certificato è depositata presso questo Consolato, con traduzione in italiano eseguita da un traduttore giurato che indichi il **Luogo fisico**, il **Circondario**, il **Comune** e la **Provincia di nascita**;
 - oppure è necessario produrre una dichiarazione di esatte generalità, rilasciata dalle competenti Autorità consolari del proprio Paese di

cittadinanza, presenti sul territorio italiano e legalizzata dalla Prefettura italiana di competenza.

- Specificare nell'istanza l'eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.
- Nella sezione “titolo di soggiorno” deve essere inserito il “**Titre de sejour francese**” e NON il Permesso di soggiorno italiano.
- Per quanto riguarda gli atti di nascita e il certificato penale rilasciati all'estero (tipologia, traduzione e legalizzazione) si chiede di consultare il sito della nostra Rappresentanza Diplomatica Consolare nel Paese di rilascio

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE

L'Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell'Interno, una comunicazione relativa all'accettazione o al motivo dell'inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l'autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell'avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda - prorogabili fino al massimo di 36 mesi - per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18

dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell'Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell'interessato/a.

FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all'email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All'atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all'adozione del decreto:

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
- certificato penale del Paese di attuale residenza.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile (separazione personale, sentenza di separazione, divorzio, decesso del coniuge o parte dell'unione civile).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l'interessata/o verrà convocata/o presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

L'atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l'atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l'acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione dal Consolato al Comune italiano insieme alla richiesta di iscrizione all'AIRE e al verbale dell'avvenuto giuramento.

5. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COSTI

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell'autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell'unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

COSTI

A partire dal 9 luglio 2022 il contributo di 250 euro e la marca da bollo di 16 euro per le richieste di cittadinanza per matrimonio dovranno essere effettuate SOLO tramite pagoPA direttamente dal Portale Servizi-Ali Cittadinanza del Ministero dell'Interno durante la compilazione del modulo telematico di domanda.

ATTENZIONE: Tutti gli altri tipi di pagamento non verranno accettati.

7. Contatti e link utili

TROVA IL TUO CONSOLATO:

<https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco>

INVIA LA TUA DOMANDA AL MINISTERO DELL'INTERNO:

<https://portaleserviziapp.dlci.interno.it>

SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI:

<https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/cittadinanza/cittadinanza-per-matrimonio-e-unione-civile/>

TABELLA CONSOLARE:

https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/normativa_consolare/tariffa-consolare/

NOTA BENE: Si informa che l'ufficio cittadinanza del Consolato Generale d'Italia a Lione comunica con il richiedente **ESCLUSIVAMENTE** tramite l'indirizzo email indicato in fase di registrazione della domanda online, per motivi della privacy e la protezione dei dati personali **NON** si darà seguito alle

email provenienti da indirizzi mail diversi. Pertanto si chiede cortesemente di porre la **MASSIMA ATTENZIONE** nell'indicazione del suddetto indirizzo email nella fase di registrazione.

Si precisa che l'indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email e del portale del Ministero dell'Interno in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno **UNICAMENTE** tramite il canale informatico.

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno. Il Consolato Generale non darà seguito a richieste di informazioni già presenti sul sito <https://conslione.esteri.it/it/>